

LA PERSECUZIONE PATRIMONIALE CONTRO GLI EBREI.
APPUNTI PER UN'ALTRA STORIA DELLA SHOAH

L'ebreo ricco e avaro: uno stereotipo che non tramonta

Il topos dell'ebreo ricco affonda le sue origini nei secoli passati come testimonia la vasta iconografia che per lungo tempo ha ritratto gli ebrei nei panni del mercante-usuraio, con la carnagione giallastra e la barba lunga. Nel tempo la rappresentazione ha subito un'evoluzione che ha portato l'ebreo ad essere rappresentato con le guance paffute, il naso adunco e gli abiti raffinati dell'imprenditore borghese, ma il pregiudizio è rimasto intatto e ha continuato a diffondersi.¹ Queste figure hanno permeato anche l'immaginario del XIX secolo e sono state riproposte nel Novecento con lo stesso vigore da riviste, giornali e vignette satiriche. La gerarchizzazione dell'umanità in razze ripropone e rinvigorisce l'opposizione tra ariani e semiti e la rappresentazione denigratoria dell'altro si radica attraverso l'esaltazione di caratteristiche presentate come naturali, consustanziali a tutto il gruppo umano che si vuole rappresentare. È nei tratti somatici e nella trasmissione ereditaria che il razzismo scientifico teorizza la corruzione morale, l'elemento fisico visibile diventa l'innesto attraverso il quale giustificare il pregiudizio e la separazione, ammantando il ragionamento di una scientificità solo apparente e priva di fondamento. La figura del ricco borghese ebreo, imprenditore o banchiere, si era andata costruendo nel corso dell'Ottocento ed era diventata uno dei

mezzi per screditare il nuovo sistema capitalista, facendo leva su presunti interessi economici e politici per costruire il pericolo ebraico, paventando la bramosia e la propensione alla speculazione di cui erano accusati gli ebrei.² Cambiavano, quindi, alcuni argomenti utilizzati per descrivere, e disprezzare, gli ebrei e la trattazione si adeguava al contesto sociale e politico che si era sviluppato tra Otto e Novecento ma restava intatta la delegittimazione sociale degli ebrei e la loro identificazione con un corpo estraneo alla nazione, a cui guardare con preoccupazione.³ Anche la propaganda fascista si è servita ampiamente di questi stereotipi per diffondere l'antisemitismo e tentare di giustificare così il primato della razza italica, e per farlo si è affidata in particolar modo alla stampa umoristica: dall'ebreo finto povero Assalonne Mordivò che ha riempito le vignette de «Il Balilla», ai fumetti che apparirono su «L'avventuroso» e sul «Corriere dei Piccoli». Lo stereotipo antisemita si è propagato anche attraverso la letteratura, sia quella popolare sia quella per l'infanzia, e proprio i ragazzi furono educati all'antisemitismo ed al razzismo anche a scuola, dove era obbligatoria l'adozione del *Secondo libro del fascista*. Quest'ultimo era una sorta di manuale interamente dedicato a diffondere l'ideologia della razza tra gli studenti, con un meccanismo di domande e risposte che dovevano servire ad indottrinare gli studenti, si potrebbe dire quasi a catechizzare le nuove generazioni. Come d'abitudine nella macchina di

¹ Sul pregiudizio antiebraico veicolato attraverso l'iconografia si veda P. PALLOTTINO, *Origini dello stereotipo fisionomico dell'ebreo e sua permanenza nell'iconografia del Novecento*, in *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis Edizioni, Bologna 1994, pp. 17-26.

² Un esempio degli stereotipi usati contro gli ebrei fu la rivista «Il Mulo», diretta da Cesare Algranati, che nei primi decenni del Novecento fu tra i

principali diffusori di vignette e pregiudizi antisemiti, cfr. L. URETTINI, *Stereotipi antisemiti ne «Il Mulo» (1907-1924)*, in A. BURGIO (cur.), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 293-308.

³ G. MICCOLI, *L'antisemitismo fra Otto e Novecento: continuità e mutamenti*, in U. FORTIS (cur.), *Dall'antigiudaismo all'antisemitismo*, vol. 2 *L'antisemitismo moderno e contemporaneo*, Zamorani, Torino 2004.

propaganda fascista nulla fu lasciato al caso, e nessun mezzo di comunicazione fu trascurato: volantini, manifesti, opuscoli facevano parte della strategia comunicativa del regime per diffondere la propria ideologia. Alla vigilia della persecuzione, in linea con lo stereotipo diffuso, l'aspetto patrimoniale non poteva essere di secondaria importanza, e fu infatti uno dei campi più utilizzati per gridare al grande pericolo derivante dagli ebrei, e dal presunto ruolo che occupavano nell'economia del paese; tuttavia il regime poco sapeva della reale situazione economica degli ebrei italiani e così il censimento predisposto nell'agosto 1938⁴ servì anche per definire in modo più chiaro quali fossero le loro condizioni economiche. Le false certezze propagandate a lungo sugli ebrei ricchi e pronti a monopolizzare i vertici dell'economia nazionale furono facilmente smentite dai dati elaborati dall'Istat, secondo i quali dei 38.994 mila ebrei italiani 5.782 erano titolari di azienda e 446 erano dirigenti, la gran parte di questi era attiva nel settore commerciale, all'incirca 4.785 (l'82,8% del totale), a seguire vi era l'industria dove lavoravano 662 ebrei (11,5%), 218 erano attivi nell'agricoltura (3,7%), 85 nei trasporti (1,5%) e 32 nel settore del credito e delle assicurazioni (0,5%).⁵ Come si può ben comprendere anche solo da questi pochi dati l'economia italiana della fine degli anni Trenta non era certo nelle mani della minoranza ebraica, anzi in molti casi gli ebrei rappresentavano una percentuale irrisoria rispetto al resto della popolazione: ad esempio liberi professionisti, commercianti al dettaglio di prodotti tessili e commercianti ambulanti costituivano rispettivamente l'1,1%, l'1,4% e lo 0,6% del totale dei lavoratori in questi settori.⁶ Nonostante questo il fascismo continuò a insistere sulla necessità di eliminare gli ebrei dalla vita economica italiana e per questo predispose una legislazione puntua-

le e stringente, continuando per anni a nutrire la speranza di impossessarsi dei presunti ingenti patrimoni ebraici.

L'EGELI e la persecuzione patrimoniale

Fra i decreti che entrarono in vigore tra la fine del 1938 e i primi mesi del 1939 vi era anche il decreto n. 126 del 9 febbraio 1939, *Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica*. L'articolo 10 del decreto legge del 17 novembre stabiliva, infatti, che i cittadini di razza ebraica non potevano, fra le altre cose:

- Essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- Essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- Essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

⁴ Sul censimento si veda M. SARFATTI, *Il censimento degli ebrei del 22 agosto 1938 nel quadro dell'avvio della politica antiebraica di Mussolini, in Italia Judaica. Gli ebrei nell'Italia unita 1870-1945, Atti del IV convegno internazionale Siena 12-16 giugno 1989*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1993, pp. 358-413.

⁵ I dati sono tratti da Beni industriali e commerciali, in Rapporto generale, Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in

Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 2001, pp. 321-324.

⁶ Per una descrizione approfondita dell'attività economica e della posizione professionale degli ebrei in relazione alla totalità della popolazione italiana si veda M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2000, pp. 46-49.

Con l'emanazione del decreto n. 126 venivano fissati limiti precisi che regolavano gli ambiti patrimoniali dei cittadini ebrei, determinati e regolati dallo Stato nei minimi dettagli. In particolare la nuova legislazione imponeva che fossero i singoli cittadini ebrei a recarsi presso gli Uffici delle Imposte per denunciare le proprietà che detenevano.⁷ La legge prevedeva la possibilità di donare i beni eccedenti a coniugi o discendenti non di razza ebraica, oppure a enti con fini di assistenza o educazione, purché ciò avvenisse entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. La vendita dei beni patrimoniali era invece bloccata fino a quando fosse stata definita con esattezza la ripartizione dei beni nella quota consentita e in quella eccedente, a quel punto i cittadini ebrei erano privati di qualsiasi potere giuridico sulla parte eccedente, la quale doveva essere trasferita ad un apposito ente. Quest'ultimo era denominato Ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI), aveva sede a Roma ed era dotato di un proprio statuto, al cui primo articolo si leggeva:

È costituito, con sede in Roma, un ente denominato "Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare" (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica. L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul bilancio del Ministero stesso.⁸

Di fatto l'EGELI divenne il braccio operativo del fascismo nell'ambito economico e finanziario della campagna antisemita, con l'obiettivo di estromettere gli imprenditori di razza ebraica dall'economia italiana. Dal punto di vista procedurale il decreto n. 126 stabiliva l'attuazione di un meccanismo burocratico lungo e complesso, il quale prevedeva che i singoli cittadini dichiarati

di razza ebraica sporgessero denuncia all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette presso il proprio comune di residenza. A quest'ultimo spettavano tutti gli accertamenti del caso, e la successiva trasmissione della denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale competente, a questo punto si aprivano due possibilità: nel caso in cui il patrimonio rientrasse nei limiti fissati, l'Ufficio Tecnico doveva inviare gli atti all'Intendenza di Finanza, la quale rilasciava un'attestazione dei singoli beni del cittadino ebreo. Qualora, invece, il patrimonio avesse superato i limiti, l'Ufficio Tecnico Erariale doveva procedere alla ripartizione fra quota consentita e quota eccedente, e darne notizia all'EGELI. Lo statuto dell'EGELI prevedeva che ci fosse un indennizzo a favore degli ebrei espropriati: a fronte del trasferimento degli immobili all'ente quest'ultimo doveva rilasciare speciali certificati triennali, con un interesse annuo del 4%; si trattava di titoli nominativi e trasferibili solo a persone di razza ebraica. I beni trasferiti all'Egeli dovevano essere predisposti alla vendita "secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le Finanze",⁹ e il ricavato, al netto delle spese, doveva essere versato alla Tesoreria centrale e investito nel debito pubblico. L'Egeli rispondeva del proprio operato direttamente con il Ministero delle Finanze, al quale all'inizio di ogni anno presentava il piano generale delle vendite per l'anno solare, con annessa documentazione, ed entro il marzo dell'anno successivo doveva presentare allo stesso Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e chiedere l'approvazione del bilancio.¹⁰ Come si può comprendere si trattava di un meccanismo che predisponava un iter burocratico piuttosto lungo, nel quale era indispensabile la piena collaborazione tra centro e periferia, cosa che non sempre accadeva, creando non poche difficoltà alle attività dell'EGELI, che spesso furono rallentate e ostacolate dai suoi stessi meccanismi burocratici. Se attraverso l'applicazione di questa normativa il regime spe-

⁷ Secondo gli artt. 13 e 15 del decreto n. 126 la denuncia doveva essere presentata entro novanta giorni dalla sua emanazione.

⁸ Lo Statuto fu approvato il 27 marzo 1939 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» il 10 maggio successivo.

⁹ Statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, art. 13-14.

¹⁰ Ogni anno il presidente presentava una relazione ampiamente dettagliata in cui erano descritte tutte le attività svolte nel corso dell'anno solare, oltre ai costi e ai ricavi che l'Ente ne aveva avuto.

rava di entrare in possesso di un'ingente quantità di beni e patrimoni appartenenti agli ebrei, i dati che riguardano il periodo compreso tra il 1938 e il 1943 evidenziano che appena il 7,6% del totale dei terreni e dei fabbricati eccedenti entrò nella disponibilità dell'EGELI.¹¹ Prendendo in considerazione lo stesso periodo è possibile affermare che vennero applicati i provvedimenti previsti dalla legislazione antisemita solo a 20 attività commerciali e industriali, che secondo il decreto n. 126 erano divise in tre tipologie:

- A. Le aziende considerate di interesse per la difesa della Nazione;
- B. Le aziende con più di cento dipendenti;
- C. Tutte le aziende non rientranti nelle categorie precedenti.

Delle venti aziende prese in carico dall'EGELI una era di "tipo A",¹² mentre le altre diciannove rientravano nel "tipo B",¹³ tuttavia ben dieci delle suddette aziende non furono toccate da alcun provvedimento per via della discriminazione ottenuta dai rispettivi proprietari.¹⁴ Secondo le disposizioni legislative per le aziende di "tipo A" e di "tipo B" doveva essere nominato un commissario di vigilanza, scelto in accordo tra Ministero per le Finanze e quello per le Corporazioni, il quale aveva il compito di controllare la gestione delle aziende per i

sei mesi successivi. In questo periodo di tempo i cittadini ebrei avrebbero potuto "con l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite".¹⁵ Se invece le aziende non fossero state alienate spettava poi al Ministro delle Finanze e a quello delle Corporazioni stabilire quali dovessero essere rilevate da società anonime e quali dovessero essere liquidate. Un caso esemplificativo di questo meccanismo contorto è quello che riguardò i fratelli Filippo e Gino Zabban di Bologna, proprietari di una ditta di prodotti sanitari e farmaceutici, il cui esproprio fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1939, poiché con i suoi 281 dipendenti rientrava tra le aziende con oltre 100 dipendenti. Il Ministero delle Finanze aveva già decretato la nomina del commissario di vigilanza che avrebbe dovuto occuparsi dell'azienda,¹⁶ avviando le relative procedure burocratiche, salvo poi dover revocare in fretta ogni decisione. Nel frattempo, infatti, entrambi i fratelli avevano presentato la richiesta di discriminazione,¹⁷ ottenendola rispettivamente nel marzo e nel dicembre del 1939, riuscendo a dimostrare il loro attaccamento al regime fin dall'inizio degli anni Venti e la fede cattolica.¹⁸ L'avvenuta discriminazione consentì ai fratelli Zabban di far cancellare la propria

In Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare, b. 47.

¹¹ Tenendo conto che il valore complessivo dei beni eccedenti che l'Egeli avrebbe dovuto gestire ammontava a circa 726.000.000 lire, nel 1943 aveva preso possesso di beni il cui valore era 55.600.000 lire. Cfr. A. SCALPELLI, *L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare*, in G. VALABREGA (cur.), *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, vol. 2, Centro di documentazione Ebraica Contemporanea, Milano 1962, p. 95.

¹² Si trattava della cartiera varesina Ditta Mayer & C. L'elenco completo delle aziende fu pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» dell'8 agosto 1939, n. 184.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Per l'elenco completo delle aziende dispensate si veda *Beni industriali e commerciali*, cit., pp. 327-328.

¹⁵ In base all'art. 58 del decreto n. 126.

¹⁶ Il Ministero delle Finanze aveva nominato il ragioniere Remo Brunini di Bologna, con decreto

formale datato 14/11/1939, ma non appena quest'ultimo iniziò a prendere contatti per svolgere la propria mansione, sopraggiunsero i decreti di discriminazione dovendo interrompere ogni attività. In ACS, *Ministero delle Finanze, Affari Generali, Servizio Beni ebraici (1938-1945)*, b. 45, fasc. Zabban Filippo e Gino - Ditta - Bologna.

¹⁷ Nel linguaggio dell'epoca ottenere la discriminazione significava ottenere una sorta di deroga alle leggi razziali che permetteva di non dover sottostare a tutti i divieti, essere discriminati quindi rispetto al resto degli ebrei sottoposti alla persecuzione, a patto che si riuscissero a dimostrare meriti specifici quali, tra gli altri, decorazioni militari e partecipazione al fascismo sin dagli anni della sua fondazione.

¹⁸ Nel rapporto informativo compilato dal questore di Bologna si fa riferimento agli stretti legami che la famiglia Zabban intratteneva con gli ambienti cattolici del bolognese e a una lettera di Dino Grandi, in cui l'allora ministro di Grazia e Giustizia elogiava Filippo Zabban per aver condiviso le battaglie

attività dall'elenco delle aziende di "tipo B" nel gennaio del 1940 anche se, con grande abilità e lungimiranza, nei mesi precedenti i due fratelli avevano provveduto a trasformare la ditta nella società anonima FARMAC, alla quale la cessata ditta f.lli Zabban risultava aver venduto tutta la merce e gli immobili. Si trattava, evidentemente, di uno stratagemma per mantenere aperta l'attività economica dissimulando il coinvolgimento al suo interno di persone sottoposte ai provvedimenti razziali,¹⁹ una forma di aggiramento della legge che si diffuse rapidamente consentendo a molti di mantenere il controllo delle proprie aziende senza risultarne ufficialmente proprietari. Per le imprese di "tipo C", cioè tutte quelle che non erano considerate di interesse per la difesa della nazione e con meno di 100 dipendenti, era prevista l'autodenuncia, da effettuare presso i consigli provinciali delle corporazioni. Dopo pochi mesi fu chiaro che rappresentavano la casistica più numerosa: ne furono denunciate all'incirca 3.100, senza che per esse fossero previste delle restrizioni specifiche.²⁰ Ciò non significa, però, che queste aziende non abbiano subito ripercussioni, al contrario le limitazioni introdotte a partire dal 1938, l'isolamento e la diffidenza con cui si trovarono a dover convivere gli ebrei resero molto difficoltoso lo svolgimento della normale attività lavorativa per qualunque azienda ebraica, tanto che molti furono lentamente costretti a mettere fine al proprio lavoro per il mancato rinnovo della licenza o per fallimento. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, al febbraio 1940 le autodenunce effettuate presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette erano all'incirca 7.373, per un totale di

4.210.556 lire di terreni eccedenti e 25.027.399 lire di fabbricati eccedenti. Applicando a questi dati i moltiplicatori che il decreto n. 126 stabiliva per calcolare il valore dei beni, vale a dire moltiplicare per ottanta l'estimo dei terreni, comprendendo anche le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati, risultavano 336.884.480 lire eccedenti in terreni, su 641.848.000 lire complessive, e 500.547.980 lire in fabbricati, su un totale di 1.332.182.000 lire dichiarati.²¹ La realizzazione del progetto antisemita del regime risultò, però, piuttosto difficile e fin da subito emersero i problemi dovuti alla grande quantità di lavoro da svolgere ed al difficile coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte. Il problema principale sembrò essere quello dovuto ai ritardi degli Uffici Tecnici nel determinare la separazione tra quote consentite e quote eccedenti, fatto di cui proprio l'EGELI si lamentò esplicitamente con la Direzione Generale della Demografia e della Razza. Tra il 1939 e il 1940 gli uffici tecnici delle varie province italiane avevano trasmesso 255 pratiche, ma ne rimanevano in istruttoria ben 263, per un valore complessivo di 183.409.049,40 lire.²² Da quello che emerge dalla documentazione d'archivio è chiaro che delle molte pratiche che furono avviate solo poche furono sviluppate nella loro completezza, creando non poche difficoltà all'EGELI nell'impadronirsi dei beni secondo i modi stabiliti dalla legge. In tal senso sono indicativi i dati del giugno 1942, quando risultavano trattate solo 192 pratiche, mentre 36 erano in corso di istruttoria, e delle 192 pratiche già elaborate, 44 erano bloccate per via dei ricorsi presentati dai proprietari ebrei alle commissioni

della rivoluzione fascista con ardore. In *Archivio di Stato di Bologna* (d'ora in poi *ASBo*), fondo *ABE*, *Questura*, b. 14, fasc. 1227.

¹⁹ Con il sopraggiungere dell'occupazione nazista la merce della ditta fu poi completamente requisita dal comando tedesco in seguito ad una delazione; in *ASBo*, fondo *ABE*, *Prefettura*, b. 11, fasc. 801.

²⁰ Era prevista anche la pubblicazione degli elenchi delle aziende di tipo C, che risultarono essere presenti in prevalenza nei grandi centri economici del paese. Cfr. *Beni industriali e commerciali*, cit., pp. 331-332.

²¹ Tali cifre furono ottenute utilizzando i moltiplicatori previsti dal decreto n. 126, secondo il quale per calcolare il valore dei beni, era necessario mol-

tiplicare per ottanta l'estimo dei terreni, comprendendo anche le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati. Cfr. *La normativa antiebraica del 1938-1943*, in *Rapporto Generale, Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 2001, p. 66.

²² Si veda la lettera di protesta dell'EGELI riportata in D. ADORNI, *Modi e luoghi della persecuzione (1938-1943)*, in F. LEVI (cur.), *L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino*, Zamorani, Torino 1991, pp. 63-64.

provinciali, 34 erano in corso di trasferimento, mentre per le restanti 114 pratiche era avvenuto il trasferimento all'EGELI. Ancora minori furono i risultati ottenuti sul fronte delle vendite: a quella stessa data risultavano vendute proprietà relative ad appena 10 pratiche in tutta Italia, per un ricavo pari a 4.117.500 lire,²³ quindi un risultato piuttosto modesto se consideriamo gli obiettivi con cui l'EGELI era stato creato, le risorse che aveva avuto a disposizione e il fatto che fosse attivo da più di tre anni. Le tante difficoltà e lentezza delle operazioni portarono anche ad alcune critiche, come quelle mosse da Giovanni Preziosi nell'articolo dal titolo *La battaglia antiebraica è fallita?!*, nel quale accusava l'EGELI di non essere in grado di svolgere adeguatamente il proprio compito:

Sapete a tutto il 1940, e cioè dopo due anni di gestione quanti erano in tutta Italia gli stabili di proprietà degli ebrei espropriati? Uno solo, per il valore di poco più di trentamila lire. Dicesi: uno solamente; dopo due anni di gestione; per il valore di trentamila lire; in tutta Italia. E a tutt'oggi? Non vi pare che stiamo scherzando col fuoco?²⁴

Tuttavia negli anni successivi la situazione non migliorò, a tutto il 1943 all'Egeli furono attribuiti beni per un valore di circa 55.600.000 lire; rispetto agli anni precedenti si trattò certamente di un incremento, ma si trattava di appena il 7,6% del totale complessivo dei beni eccedenti. Oltre che nell'acquisizione le difficoltà si riscontrarono anche nelle vendite: l'EGELI riuscì a vendere solo una minima parte dei beni in suo possesso, ricavandone una somma vicina a 29.573.371,15 lire, ma gli rimanevano in carico beni per un valore di poco inferiore a 46.000.000 di lire, e soprattutto era ben lontano dall'aver preso possesso di tutta la quantità di beni preventivata, che era stata stimata in un valore di circa 726.000.000 lire.²⁵ A complicare il lavoro vi era

anche la struttura specifica dell'EGELI, che nei fatti era un ente tecnico, quindi privo di un potere autonomo che gli consentisse di trattare e di imporsi con gli altri soggetti coinvolti. A ciò, però, si devono aggiungere le strategie messe in atto dagli ebrei i quali cercarono di proteggere le loro attività e i loro beni ingegnandosi e muovendosi sul filo di quanto era consentito dalla legge o non ben specificato. Alcuni cercarono di appellarsi a qualche cavillo legale o alle lacune della legislazione per aggirare la persecuzione e mantenere la gestione dei beni patrimoniali; un'altra possibilità era fare donazioni ai coniugi o ad altri discendenti non di razza ebraica. Gli uffici del Registro e delle Conservatorie delle ipoteche registrarono non pochi casi di donazione e di compravendita che coinvolsero gli ebrei. Fin dall'emanazione della normativa razziali gli ebrei avevano iniziato a valutare di "arianizzare" le aziende, in sostanza cambiarono la composizione dei consigli di amministrazione, eliminando dalla dirigenza le persone di razza ebraica, e mettendo solo persone considerate di razza ariana nei ruoli direttivi.²⁶ A ridurre il raggio d'azione dell'EGELI contribuirono anche le discriminazioni concesse dal Regime in base alle benemeritenze previste dal decreto legge del 1938, come citato in precedenza per i fratelli Zabban di Bologna. All'atto pratico il provvedimento di discriminazione aveva una valenza fortemente legata all'ambito patrimoniale, dal momento che l'unica esenzione che garantiva riguardava la possibilità di rimanere in possesso di tutti i propri beni, senza alcun vincolo. Le verifiche a cui era tenuta la Demorazza procedettero, però, con estrema lentezza: al gennaio 1943 erano state esaminate appena 5.870 domande sulle oltre 8.000 presentate, e solo 2.486 erano state accolte.²⁷ Come già ricordato in precedenza ben dieci delle venti aziende di "tipo B", cioè quelle con più di cento dipendenti, furono esonerate da ogni azione limitativa

²³ F. LEVI (cur.), *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei. Il contesto normativo e la realtà torinese*, in *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938-1945*, Compagnia di San Paolo, Torino 1998, pp. 49-50.

²⁴ L'articolo comparve sulla rivista «La vita italiana» nel febbraio 1942. Citato in ADORNI, *Modi e luoghi*

della persecuzione (1938-1943), cit., pp. 64-65.

²⁵ I dati citati sono presi da SCALPELLI, *L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare*, cit., p. 95.

²⁶ Su questo aspetto si veda anche D. ADORNI, *Modi e luoghi della persecuzione (1938-1943)*, in LEVI (cur.), *L'ebreo in oggetto*, cit., pp. 48-53.

²⁷ R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993, p. 367-68.

da parte dello Stato grazie alla concessione del provvedimento di discriminazione ai proprietari, e delle 271 pratiche pervenute all'EGELI nel 1942, 43, cioè circa il 16%, erano state eliminate per avvenuta discriminazione degli ebrei coinvolti.²⁸ Queste strategie permisero agli ebrei di prendere tempo e di rallentare le procedure di esproprio, ma non li misero completamente al riparo da quanto stava accadendo: le case e i terreni rimanevano comunque bloccati perché non vendibili, e molti donarono le proprie attività a persone che consideravano fidate ma che alla fine della guerra non accettarono di restituire quanto gli era stato dato.²⁹ Questo, quindi, non impedì ai perseguitati di vivere costantemente sotto pressione, nessuno poteva considerarsi al sicuro nel susseguirsi di divieti e disposizioni emanati dal regime né dai ricatti di coloro che videro una possibilità per avvantaggiarsi e fare carriera ai danni di soci e colleghi ebrei.

La Repubblica di Salò e la stretta persecutoria

La svolta sulle confische, così come su ogni altro aspetto, avvenne dopo l'8 settembre 1943, quando l'annuncio dell'armistizio tra il governo italiano e i paesi Alleati sancì l'inizio del periodo più complesso per l'Italia, che nei successivi due anni fu percorsa interamente dal conflitto, logorata dalla guerra civile e divisa in due tra zona governata dalle potenze alleate e la Repubblica Sociale Italiana. Proprio quest'ultima con il Manifesto di Verona aveva dichiarato gli ebrei nemici della patria, e come tali privi di qualsiasi diritto.³⁰ Il primo provvedimento in merito ai beni ebraici fu emanato il 30 novembre, quando il Ministro dell'Interno Guido Buffarini Guidi, diramò a tutti i prefetti l'ordine di polizia n.5, nel quale si comunicava che:

1. Tutti gli ebrei dovevano essere internati in campi di concentramento, "anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengono e comunque residenti nel territorio nazionale";

2. "Tutti i loro beni mobili e immobili debbono essere sottoposti ad immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana", possibilmente per essere utilizzati a favore dei cittadini sinistrati;

Le norme trasmesse dovevano avere "immediata esecuzione" e dovevano essere applicate su tutto il territorio della RSI, ma dal punto di vista legislativo il cambiamento fu sancito dal decreto n. 2 del 4 gennaio 1944, nel quale si specificava in maniera perentoria che gli ebrei non potevano più essere proprietari di alcunché: terreni, fabbricati, titoli e valori dovevano immediatamente essere confiscati, unitamente ad ogni altro possesso. Il decreto non si limitava, si fa per dire, a questo ma chiamava all'azione tutti gli italiani: i debitori di persone ebraiche erano obbligati a fare denuncia ai capi delle province, a dichiarare la natura dei propri debiti e le generalità dei creditori; allo stesso modo tutti gli istituti di credito dovevano informare le autorità sulla presenza di depositi e cassette di sicurezza di proprietà di cittadini ebrei. Ai cambiamenti legislativi seguì un nuovo statuto dell'EGELI, contenuto nel decreto n. 109 del 31 marzo 1944, nel quale fu modificato l'obiettivo dell'ente: ora non era più quello di gestire e vendere i beni immobili eccedenti, bensì di confiscarli interamente, vale a dire "provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari con le loro pertinenze, di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato".³¹ Se questo era quanto stabilito dalla legge in realtà non fu direttamente l'EGELI ad occuparsi della gestione e della vendita degli immobili sottratti agli

²⁸ LEVI, *I sequestri e le confische*, cit., p. 50.

²⁹ In alcuni casi nel dopoguerra gli ebrei dovettero ricorrere ai tribunali per riavere quanto era stato loro tolto, affrontando lunghe e costose battaglie legali, che furono causa di umiliazione e nuove sofferenze per i sopravvissuti e le loro famiglie. Cfr. I. PAVAN, *Gli incerti percorsi della reintegrazione. Note sugli atteggiamenti della magistratura repubblicana 1945-1964*, in I. PAVAN, G. SCHWARZ, *Gli ebrei*

in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica, Giuntina, Firenze 2001, pp. 85-108.

³⁰ L'articolo 7 stabiliva che tutti gli ebrei dovessero essere considerati stranieri e, durante la guerra, nemici.

³¹ Cfr. decreto n. 109 del 31 marzo 1944, Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

ebrei, ma furono individuati degli istituti bancari ai quali l'Ente delegò la gestione del patrimonio incamerato. Gli istituti vennero scelti su base territoriale: Credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino per i beni di Piemonte e Liguria; il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde per la Lombardia; l'Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona per il territorio del Veneto; il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia; il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna per l'Emilia; il Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena per la Toscana; il Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro per Marche, Umbria e Abruzzo; l'Istituto italiano di Credito fondiario per il Lazio. Bisogna tenere conto del fatto che dopo l'8 settembre 1943 la sede dell'EGELI fu riorganizzata e trasferita a San Pellegrino, vicino a Bergamo,³² e cambiarono anche le sue aree di competenza: i tedeschi decisero di amministrare direttamente due zone di operazione, quella delle Prealpi (Operationszone Alpenvorland), che comprendeva le province di Bolzano, Trento e Belluno, e quella del Litorale adriatico (Operationszone Adriatisches Küstenland), composta dalle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e Lubiana.³³ Pertanto l'EGELI si trovò a gestire un'area di competenza quasi dimezzata rispetto al suo periodo di attività antecedente la costituzione della Repubblica sociale, ma poteva godere di maggiore libertà d'azione e dovette affrontare una maggiore quantità di lavoro. Con questo nuovo assetto legislativo le più sollecitate erano quindi le Prefetture, le quali dovevano coordinare l'attività sul territorio, occuparsi degli arresti, delle requisizioni e dell'emanazione dei decreti di confisca, a seguito dei quali l'EGELI prendeva in carico i beni interessati, occupandosi delle pratiche e degli aspetti burocratici ma

lasciando la custodia dei beni alle autorità locali. Anche in questo secondo periodo della sua attività l'EGELI ebbe notevoli difficoltà a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, stando alla situazione del 31 dicembre 1944, cioè ad un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 2 del 4 gennaio, quel che emergeva erano le numerose lacune: all'EGELI erano pervenuti 5.768 decreti di confisca, ma molte province non avevano ancora inviato tutti i dati in loro possesso. Dei decreti ricevuti 2.590 riguardavano i beni immobili e mobili, 2.996 i depositi presso terzi e 182 le aziende, anche se il valore dei beni mobili e delle aziende non era ancora stato calcolato con esattezza. Erano invece noti i dati riguardo ai terreni, il cui valore ammontava a 855.348.608 lire, e quelli riguardo ai fabbricati, del valore di 198.300.003 lire, mentre i depositi bancari in contanti avevano un valore complessivo di 75.089.047,90 lire, i titoli di stato di 36.396.831 lire, i titoli industriali valevano 731.442.219 lire e dai depositi bancari erano stati prelevati contanti per 75.089.047,90 lire.³⁴ All'aprile del 1945 risultava che l'EGELI avesse preso possesso di novantadue aziende, mantenendo la gestione di ventidue di esse e vendendo le altre, mentre non effettuò alcuna vendita dei beni mobili, ed era noto che le singole banche non avevano ancora trasferito tutti i titoli, i depositi e il denaro confiscato presso gli istituti designati.³⁵ Ancora una volta l'EGELI dovette far fronte alle ingenti difficoltà che si verificarono nel coordinamento fra gli uffici coinvolti e nell'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca. Non fu certamente d'aiuto la fase particolarmente caotica ed incerta sia a livello politico sia civile in cui gli enti si trovarono ad operare ma, nonostante ciò, ovunque le confische andarono avanti fino a poche ore prima della Liberazione.

³² A Roma rimase solamente un'unità distaccata a cui spettava il compito di curare i beni sequestrati nel centro e nel sud Italia, mentre un altro ufficio di supporto fu istituito a Milano.

³³ Per approfondire l'operato tedesco in queste zone cfr. *La normativa antiebraica del 1943-45 sulla spoliazione dei beni*, cit., pp. 107-114.

³⁴ I dati sono tratti da una relazione del Ministero delle Finanze riportata in R. DE FELICE, *Storia*

degli ebrei italiani sotto il fascismo, cit., pp. 610-611.

³⁵ L'applicazione dei decreti di confisca e degli ordini impartiti dalla legge non di rado furono accompagnati da irregolarità da parte delle autorità locali e da atti di appropriazione da parte di privati cittadini. Cfr. *La normativa antiebraica del 1943-45 sulla spoliazione dei beni*, cit., pp. 102-104.

Conclusioni

Il regime fascista mise in atto un sistema di controllo capillare degli ebrei, dotandosi di una legislazione che consentiva ampi margini di manovra contro la minoranza ebraica ed attivando tutte le strutture periferiche presenti sul territorio per raggiungere l'obiettivo che si era prefissato. All'iniziale volontà di emarginare la componente ebraica del paese, sostenuta e diffusa attraverso l'uso di stereotipi legati all'idea dell'ebreo corruttore e potente, ha fatto seguito una concatenazione di provvedimenti che, a cascata, dal centro sono arrivati alle periferie per definire procedure e prassi dell'espropriazione. In pochi ambiti si è verificata una produzione così corposa di circolari, norme ed integrazioni come avvenuto per il patrimonio immobiliare, richiedendo un notevole impegno da parte delle autorità e la necessità di un continuo monitoraggio dello stato dei lavori. Il primo periodo, compreso tra l'autunno del 1938 e l'entrata in vigore dell'armistizio con gli Alleati, è stato contrassegnato da una produzione continua di norme integrative, note esplicative e continue richieste di informazioni che hanno rapidamente imbrigliato tutte le attività ebraiche. Il secondo periodo, quello che dall'istituzione della Repubblica di Salò arriva fino alla Liberazione, oltre all'aspetto burocratico è fatto anche di arresti e deportazioni, un'appropriazione cieca di vite e di beni che non ammise più alcuna eccezione e che senza gli elenchi e le informazioni raccolti negli anni precedenti non sarebbe stata possibile, o almeno non in maniera così capillare. Il fatto che per tutto il periodo della persecuzione patrimoniale non siano stati ottenuti i risultati sperati non deve far pensare che si sia trattato di un'azione blanda e poco incisiva, al contra-

rio il regime spese corpose risorse ed energie su questo ambito. Le difficoltà, piuttosto, sono da imputare ai ritardi nella catena comunicativa tra centro e periferia, lentezze e incomprensioni tra gli enti coinvolti e un atteggiamento altalenante tra rigore e permissivismo, in cui entravano in gioco interessi personali e poteri locali. Il variegato panorama delle élites locali presenti sul territorio ha condizionato ampiamente la macchina statale del fascismo in quasi tutti i suoi ambiti e per l'intera durata del Ventennio, garantendo la massima efficienza degli apparati statali o frenandone le operazioni a seconda del rapporto che si stabiliva tra gli interessi del regime e gli interessi locali del tessuto sociale.³⁶ Lo stesso avvenne anche in seno all'applicazione della legislazione antiebraica: a partire dalle normative emanate dal centro la periferia spesso rispose applicando la legge in base alla maggiore o minore solerzia dei funzionari, e delle risorse che avevano a disposizione, col risultato che in alcune province la persecuzione andò oltre le imposizioni della legge e in altre risultò più caotica e disorganizzata. Non di meno si trattò di un fenomeno ampio, come testimoniato dalle migliaia di decreti di confisca emanati fino all'aprile 1945, e che colpì gli ebrei di qualsiasi ceto in un crescendo graduale ma continuo, che raggiunse il suo culmine con i provvedimenti del gennaio 1944. Nella fase più acuta della persecuzione gli ebrei furono privati di ogni cosa, non solo oggetti di valore, aziende e beni immobiliari ma anche gli oggetti di uso quotidiano, i vestiti, gli arredi; le cassette di sicurezza furono aperte, i conti bancari setacciati con attenzione pur di prendere tutto quello che si trovava, senza eccezioni per nessuno.³⁷ Prima che una vicenda economica questa, però, è una vicenda umana e come tale deve essere indagata e stu-

³⁶ Sul complesso rapporto tra centro e periferia nella gestione degli apparati di regime e su come il fascismo organizzò il potere nei centri periferici si vedano G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il mulino, Bologna 2018 e P. CORNER, V. GALIMI (curr.), *Il fascismo in provincia. Articolazioni e gestione del potere tra centro e periferia*, Viella, Roma 2014.

³⁷ Privare gli ebrei del denaro significava anche

privarli di una risorsa preziosa per trovare aiuto e collaborazione per sfuggire agli arresti dei fascisti, non di rado chi disponeva di denaro o oggetti preziosi da scambiare è riuscito a trovare più facilmente occasioni di salvezza. Sulle modalità con cui gli ebrei italiani riuscirono a sfuggire alla persecuzione si veda L. PICCIOTTO, *Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-45*, Einaudi, Torino 2017.

diata. Gli aspetti materiali della spoliazione non possono essere compresi appieno se non si tiene conto della volontà di annullare materialmente e moralmente gli ebrei italiani, il regime si era dato l'obiettivo preciso di umiliarli e privarli di ogni risorsa fino ad emarginarli dalla società italiana ed eliminarli fisicamente. L'isolamento, l'angoscia, la miseria a cui fu costretta una parte della popolazione per questioni razziali non aveva precedenti e rappresenta uno dei punti più bassi della storia dell'Italia unita, sul quale è importante dare continuità al lavoro fatto dagli studiosi negli ultimi anni. Il lavoro di ricerca svolto negli ultimi decenni ha permesso di ampliare notevolmente le conoscenze di questo ambito specifico, a livello internazionale molti paesi hanno dato vita a commissioni governative che hanno avuto lo scopo di indagare l'attuazione della persecuzione patrimoniale nei singoli contesti nazionali.³⁸ Lo stesso è accaduto anche in Italia con la commissione istituita nel 1998 e guidata da Tina Anselmi, con l'obiettivo di ricostruire gli eventi legati alla confisca dei beni ebraici in Italia nel periodo compreso tra il 1938

e il 1945,³⁹ a cui si affiancano alcuni importanti studi locali che hanno permesso una ricostruzione mirata delle spoliazioni, dell'importanza e dell'impatto che ebbero sulle singole comunità ebraiche.⁴⁰ Diversi studi a livello europeo hanno dimostrato la centralità dell'aspetto patrimoniale nella catena persecutoria che portava alla "soluzione finale", che in ogni nazione fu messa in atto con modalità peculiari e in momenti diversi, ma che ebbe la stessa funzione denigratoria ed umiliante, e fu alimentata dall'indifferenza quando non dall'egoismo e dall'avidità della popolazione.⁴¹ Le ricerche per arrivare ad una ricostruzione storica il più possibile completa, che metta in luce tutti gli aspetti toccati dalla persecuzione, è tutt'ora un filone storiografico battuto dagli storici, grazie anche alla recente apertura di alcuni archivi privati la cui documentazione ha dato nuovo slancio all'interesse e alla discussione su questo tema.⁴² Non si tratta, infatti, di tracciare una mera ricostruzione che permetta di appurare l'aspetto economico della razzia, ma di fare una riflessione più ampia che approfondisca anche il ruolo del diritto e della

³⁸ V. GALIMI, Le commissioni storiche, in M. FLORES, M. CATTARUZZA ET ALII, *Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo*, pp. 591-608.

³⁹ La Commissione ricostruì ed analizzò il complesso normativo che rese possibile la spoliazione, ne propose un'analisi che tenne conto dei modi, dei mezzi e degli effetti della depredazione, tracciando un quadro anche delle restituzioni, e nel 2001 propose una sintesi dei risultati ottenuti nel Rapporto Generale con cui mise fine ai propri lavori. Cfr. *Rapporto generale*, cit.

⁴⁰ Fra i principali studi sulla requisizione patrimoniale si segnalano F. LEVI (cur.), *L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino, 1938-1943*, Zamorani, Torino 1991, Id., *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1943-1945*, Zamorani, Torino 1998; S. BON, *Gli ebrei a Trieste. Identità, persecuzione, risposte*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000, E. COLLOTTI (cur.), *Razza e fascismo. La persecuzione degli ebrei in Toscana. Studi e documenti*, Roma-Firenze, Carocci-Regione Toscana, 1999, in particolare il saggio di A. MINERBI, *L'esproprio dei beni*, pp. 561-571.

⁴¹ Per la Francia si vedano, tra gli altri, P.

VERHAYDE, *L'aryanisation économique le cas des grandes entreprises*, in «Revue d'Histoire de la Shoah», n. 168, 2000, pp. 7-30 e L. JOLY, *L'antisémitisme de bureau. Enquête au cœur de la préfecture de Police de Paris et du commissariat général aux Questions juives (1940-44)*, Grasset, Paris 2011; sulla Germania si segnalano gli studi di D. MARTIN, *Robbing the Jews: the confiscation of Jewish property in the Holocaust, 1933-1945*, Cambridge University press, 2008, e J. HAROLD, *The Deutsche Bank and the Nazi economic war against the Jews: the expropriation of Jewish-owned property*, Cambridge University Press, 2001, sull'est Europa J.T. GROSS, *Un raccolto d'oro. Il saccheggio dei beni ebraici*, Einaudi, Torino 2016. Per un quadro europeo si segnala «Revue d'histoire de la Shoah», *Spoliations en Europe*, n. 186, gennaio/giugno 2007.

⁴² Recentemente Intesa San Paolo ha messo a disposizione i propri archivi storici, che conservano fascicoli personali e disposizioni normative in grado di permettere un ulteriore avanzamento delle conoscenze di quanto accaduto in alcuni territori nodali di quegli anni, e divulgandone il materiale attraverso numerose attività fra cui mostre (<https://www.gallerieditalia.com/it/milano/mostra-storie-restituite/>) e il sito web <https://asisp.intesasanpaolo.com/egeli/>

giurisprudenza, tanto nell'incorporare la classificazione razziale e la persecuzione della razza ebraica nelle leggi dello stato quanto nella complessa fase delle restituzioni.⁴³

Bibliografia

«Revue d'histoire de la Shoah», *Spoliations en Europe*, n. 186, gennaio/giugno 2007.

AA.VV., *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis Edizioni, Bologna 1994.

CORNER P, GALIMI, V. (curr.), *Il fascismo in provincia. Articolazioni e gestione del potere tra centro e periferia*, Viella, Roma 2014.

DE FELICE, R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993.

GALIMI, V., *Le commissioni storiche*, in M. FLORES, M. CATTARUZZA et alii, *Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo*, UTET, Torino 2006, pp. 591-608.

GROSS, J.T., *Un raccolto d'oro. Il saccheggio dei beni ebraici*, Einaudi, Torino 2016.

HAROLD, J., *The Deutsche Bank and the nazi economic war against the Jews. The expropriation of Jewish-owned property*, Cambridge University Press, 2001.

JOLY, L., *L'antisémitisme de bureau. Enquête au cœur de la préfecture de Police de Paris et du commissariat général aux Questions juives (1940-44)*, Grasset, Paris 2011.

LEVI, F. (cur.), *L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino*, Zamorani, Torino 1991.

LEVI, F. (cur.), *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGE-LI 1938-1945*, Compagnia di San Paolo, Torino 1998.

MARTIN, D., *Robbing the Jews: the confiscation of Jewish property in the Holocaust, 1933-1945*, Cambridge University press, 2008.

MARTONE, L., *L'infamia dimenticata: l'esproprio dei beni patrimoniali dei cittadini ebrei imposto dalle leggi del 1938-1939 ed il problema delle restituzioni*, in L. GARLATI, T. VETTOR (curr.), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto: a 70 anni dalle leggi razziali*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 147-163.

MAZZACANE, A., *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in «Studi Storici» LII (2011), pp. 93-125.

MELIS, G., *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il mulino, Bologna 2018.

MICCOLI, G., *L'antisemitismo fra Otto e Novecento: continuità e mutamenti*, in U. FORTIS (cur.), *Dall'antigiudaismo all'antisemitismo*, vol. 2 *L'antisemitismo moderno e contemporaneo*, Zamorani, Torino 2004.

PAVAN, I., SCHWARZ, G., *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione post-bellica*, Giuntina, Firenze 2001.

PICCIOTTO, L., SALVARSI. *Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-45*, Einaudi, Torino 2017.

Rapporto generale, Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 2001.

SARFATTI, M., *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2000.

SARFATTI, M., *Il censimento degli ebrei del 22 agosto 1938 nel quadro dell'avvio della politica antiebraica di Mussolini*, in *Italia Judai-*

⁴³ Sul ruolo del diritto nella persecuzione antisemita si vedano L. MARTONE, *L'infamia dimenticata: l'esproprio dei beni patrimoniali dei cittadini ebrei imposto dalle leggi del 1938-1939 ed il problema delle restituzioni*, in L. GARLATI - T. VETTOR (curr.), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto: a 70 anni dalle leggi razziali*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 147-163; G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007; A. MAZZACANE, *Il diritto*

fascista e la persecuzione degli ebrei, in «Studi Storici» LII (2011), pp. 93-125 e; sulla reintegrazione cfr. M. TOSCANO (cur.), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, Senato della Repubblica, Roma 1988 e PAVAN - SCHWARTZ (curr.), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, cit.

ca. *Gli ebrei nell'Italia unita 1870-1945*, Atti del IV convegno internazionale Siena 12-16 giugno, Roma 1989, pp. 358-413.

SPECIALE, G., *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino 2007.

TOSCANO, M. (cur.), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, Senato della Repubblica, Roma 1988.

URETTINI, L., *Stereotipi antisemiti ne «Il Mulo» (1907-1924)*, in A. BURGIO (cur.), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 293-308.

VALABREGA, G. (cur.), *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, vol. 2, Centro di documentazione Ebraica Contemporanea, Milano 1962.

VERHAYDE, P., *L'aryanisation économique le cas des grandes entreprises*, in «Revue d'Histoire de la Shoah» n. 168 (2000), pp. 7-30.

Sitografia

<https://www.gallerieditalia.com/it/milano/mostra-storie-restituite/> (consultato il 02/07/2020).

<https://asisp.intesasanpaolo.com/egeli/> (consultato il 02/07/2020).

Giulia Dodi
PhD Student - Università di Bologna
e-mail: giulia.dodi3@unibo.it

SUMMARY

The stereotypical figure of the rich and powerful Jew represented one of the most powerful topos of the anti-Semitic propaganda, spread also by the fascist regime in the second half of the 1930s. According to this false belief, anti-Jewish legislation has given considerable prominence to the economic and patrimonial persecution of the Jewish minority, imposing rigid limitations and trying to take possession of property belonging to Jewish families. In this regard, a special agency was created, Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI), which was responsible for coordinating and directing the work of Police and Prefectures on Italian territory between 1938 and 1945, with the aim of confiscating the alleged Jewish properties.

Analyzing the structure and work of EGELI makes it possible to understand how the fascist regime organized one of the central aspects of anti-Semitism, both in propaganda and in persecutory action against Italian Jews. At the same time, this essay makes it possible to analyse the implementation of the decrees and ministerial circulars, the ways in which they were applied, but also the difficulties with which the legislation was enacted.

Almost twenty years after the research carried out by the Anselmi Commission, which for the first time reconstructed the national picture of the spoliations and the long effects they produced, it is essential to continue the research work in order to deepen one of the key aspects of the fascist anti-Jewish persecution, still largely to be understood in its concrete aspects.

KEYWORDS: Anti-semitism; Fascism; Jews properties.